

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 36 e 37^{ter} della Costituzione federale³;

...

Art. 36

I. Aerodromi
1. Competenza,
idroscali

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi.

² Può limitare il numero di idroscali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

¹ FF **1998** 4434

² RS **748.0**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2001.

4 luglio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ FF 1999 7557